



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 491 del Registro

OGGETTO: Autorizzazione alla A.S.D. "ATLETICA MONOPOLI" allo svolgimento della manifestazione podistica denominata "14^a Mezzamaratona Città di Monopoli", che si terrà il 1° dicembre 2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n° 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 0536614/2024 del 31/10/2024, con la quale l'A.S.D. "ATLETICA MONOPOLI" con sede legale in Monopoli (BA) alla via Chiantera n. 15, chiede l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione podistica per il giorno 1° dicembre 2024 denominata "14^a Mezzamaratona Città di Monopoli";

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il Comune di Monopoli (BA), il Comune di Polignano a Mare (BA) e la complanare est (lato mare) della SS 16;

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Monopoli, Comune di Polignano a Mare e ANAS;

VISTA la polizza di assicurazione per la responsabilità civile trasmessa dalla società organizzatrice della manifestazione, allegata all'istanza di cui sopra;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

L'A.S.D. "ATLETICA MONOPOLI", con sede legale in Monopoli (BA) alla via Chiantera n. 15, allo svolgimento della manifestazione podistica denominata "14^a Mezzamaratona Città di



REGIONE PUGLIA

Monopoli”, programmata per il 1° dicembre 2024 in conformità a quanto di seguito specificato.

L’autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con le note citate in premessa che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l’intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un’ambulanza con medico a bordo al seguito della gara;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”, segnalando l’inizio e la fine della carovana dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni “INIZIO GARA” e “FINE GARA”;
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali.

Gli organizzatori della manifestazione podistica, inoltre, devono:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all’ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

I Sindaci dei Comuni indicati nella premessa e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell’esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.



REGIONE PUGLIA

Si precisa che questo Ente è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
avv. Raffaele Piemontese